



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/me

Roma, 29 luglio 2024
Informativa n. 99/2024

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

*Oggetto: composizione negoziata – scheda tecnica esperti – implementazione funzionalità sistema
piattaforma elettronica*

Cara, Caro Presidente,

ho il piacere di comunicarTi che dal 2 agosto p.v. muteranno alcune funzionalità informatiche della Piattaforma telematica di gestione della Composizione Negoziata

Anche su richiesta di questo Consiglio Nazionale, infatti, al fine di facilitare le attività di verifica condotte dagli Ordini con riguardo alle esperienze inserite dall'esperto nella scheda, lo stesso esperto potrà caricare sulla Piattaforma telematica la documentazione comprovante lo svolgimento delle esperienze professionali acquisite (quali sono ad esempio gli incarichi giudiziali).

Inoltre, in considerazione della circostanza per cui l'esperto può inserire più di un'esperienza e che, allo stato, il sistema non permette di procedere a una validazione parziale delle esperienze (ratificandone alcune e scartandone altre) poiché è consentito unicamente validare in blocco le nuove esperienze indicate dall'esperto, il sistema consentirà agli Ordini di convalidare ogni singola esperienza selezionata separatamente dalle altre. L'esperto, per ogni esperienza inserita, riceverà direttamente dalla Piattaforma telematica una PEC di approvazione o di diniego da parte dell'Ordine professionale in cui è iscritto.

Come accennato, le nuove funzionalità informatiche saranno operative a partire da venerdì 2 agosto 2024. Occorre precisare, pertanto, che per le esperienze già validate dall'Ordine di appartenenza del professionista, il procedimento può ritenersi concluso.

Da ultimo, colgo l'occasione per chiarire che le valutazioni che l'Ordine conduce in relazione alle nuove esperienze sono analoghe a quelle le medesime che l'Ordine effettua ai fini di prima iscrizione nell'elenco. Considerato che la Piattaforma telematica invia il primo e il quindicesimo giorno di ogni mese una

comunicazione agli indirizzi PEC degli Ordini professionali di appartenenza dell'esperto¹, si invitano gli Ordini a completare l'istruttoria e ad assumere i provvedimenti relativi alla validazione – o meno - delle nuove esperienze degli esperti in occasione della prima riunione utile del Consiglio dell'Ordine successiva alla comunicazione PEC ricevuta dalla Piattaforma².

Ti invito a dare ampia diffusione ai Tuoi iscritti della realizzazione delle nuove funzionalità informatiche sopra descritte e della loro imminente operatività.

Con i migliori saluti,

F.to Il Presidente
Elbano de Nuccio

¹ Cfr. il documento recante le specifiche tecniche per l'utilizzo del supporto informatico relativo alla nuova "scheda sintetica sul profilo professionale dell'esperto" (pag. 2 e pag. 3), predisposto da Unioncamere e diffuso da questo Consiglio Nazionale con l'Informativa n. 81/2024.

² Si ritiene, in ogni caso, che la delibera debba essere assunta entro trenta giorni, in modo simmetrico a quanto disposto, con riferimento al procedimento di iscrizione nell'elenco, dall'art. 5 del *Regolamento sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e comunicati alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell'Elenco di cui all'articolo 13, comma 3 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 come modificato dall'art. 6, comma 1 del d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83*